



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Ufficio per l'Amministrazione Generale
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Roma, - 5 DIC. 2011

557/PAS.21318-XV.H.8

OGGETTO: Prevenzione e vigilanza sul commercio e la detenzione illeciti di
artifici pirotecnici ed elencazione degli artifici non classificati tra i
prodotti esplosivi.

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
- AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI
LORO SEDI

c, per conoscenza:

- AL GABINETTO DEL MINISTRO
- ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA P.S.
- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - GABINETTO
- AL MINISTERO DELLA DIFESA - GABINETTO
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - GABINETTO
- AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
- AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
GABINETTO
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
- AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
- ALL'AGENZIA DELLE DOGANE
VIA M. CARUCCI, 71

SEDE
SEDE
00194 ROMA
00187 ROMA
00186 ROMA

ROMA

00144 ROMA
ROMA
ROMA

SEDE

00143 ROMA

557/P.A.S.21318-XV.H.8. Allo scopo di indirizzare opportunamente l'attività di prevenzione sulla produzione, commercio e detenzione di manufatti pirotecnici, in occasione delle prossime festività natalizie e del capodanno, le SS.LL. vorranno, in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, assumere mirate iniziative, sensibilizzando gli organi di polizia, anche locale, e quelli amministrativi competenti, disponendo efficaci controlli e tutti gli interventi occorrenti per la tempestiva eliminazione dal mercato dei materiali illecitamente immessi.



Ministero dell'Interno

Saranno altresì informati i signori Procuratori della Repubblica delle precauzioni necessarie, al fine della prevenzione degli infortuni e disastri, per la custodia dei materiali pirotecnici oggetto di eventuali sequestri, a mente di quanto indicato al successivo punto D).

Tanto premesso, si deve preliminarmente rappresentare che, anche quest'anno, oltre alle consuete segnalazioni concernenti le singole attività investigative di maggiore rilevanza che saranno qui ordinariamente trasmesse, la raccolta dei dati di sintesi di seguito richiesti continuerà ad essere effettuata, in tempo reale, mediante la dedicata procedura informatizzata R.I.S.E.C. (Raccolta Informatizzata Servizi di Capodanno), alla quale è possibile accedere mediante rete multimediale (**INDIRIZZO I.P. [HTTP://10.249.8.203/polam/index.php](http://10.249.8.203/polam/index.php), SELEZIONANDO NEL MENU ORIZZONTALE DEI SERVIZI LA VOCE CAPODANNO**).

Le Questure, che, previe intese con i competenti comandi territoriali, avranno cura di raccogliere, analizzare ed inserire anche i risultati dei servizi e delle operazioni svolte dalle altre forze dell'ordine dei rispettivi territori, trasmetteranno improrogabilmente **entro le ore 12.00 del 29 dicembre prossimo venturo** i dati concernenti i sequestri, fino a quella data, di materiali pirotecnici o comunque di interesse, illecitamente importati, detenuti o fabbricati specificandone la natura, indicando in particolare la quantità dei materiali sequestrati (riferendosi, per tutti i pirotecnici muniti di regolare etichetta, al peso netto della massa attiva, mentre per quelli clandestini sarà indicato il numero) e suddividendo tra sequestri effettuati dalle diverse forze di polizia operanti sul territorio.

Mediante la medesima procedura si dovrà, altresì, riferire sulla tipologia dei controlli effettuati successivamente all'emanazione della presente direttiva.

Allo scopo di agevolare le attività di controllo e comunicazione dei dati si precisa che:

PUNTO A): PRODOTTI DI LIBERA VENDITA. TUTELA DEI MINORI.

Dall'11 settembre u.s. è entrato in vigore il decreto del Ministro dell'Interno 9 agosto 2011 (G.U. n. 198 del 26.8.2011) per effetto del quale i prodotti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplosivi vengono "riclassificati", a seconda della tipologia, nella IV



Ministero dell'Interno

categoria, o nella V categoria gruppo "C", o "D" o "E". Nel ricordare che la vigente normativa consente la vendita dei manufatti appartenenti alla V categoria gruppo "C", "D" ed "E" ad acquirenti che siano maggiorenni e che esibiscano un documento di identità in corso di validità, la nuova classificazione operata dal citato decreto ministeriale ha determinato una molteplice casistica che è venuta a generarsi sul mercato. Per il corretto orientamento da parte degli operatori di polizia, occorre far rimando alla dedicata circolare 557/PAS/E/20335/XV.H.MASS(77)BIS del 23.11.2011, laddove vengono fornite chiare indicazioni in ordine ai manufatti acquistati prima e dopo l'11 settembre 2011 da parte dei dettaglianti muniti o non di licenza di P.S.. In tale sede appare opportuno richiamare l'attenzione su quanto disposto dal primo capoverso dell'art. 6 del decreto 9 agosto 2011 per effetto del quale possono trovarsi tuttora sul mercato articoli recanti la dicitura, non ancora aggiornata, "riconosciuto e non classificato tra i prodotti esplosivi". Occorre, pertanto, effettuare le dovute valutazioni per stabilire se tali articoli siano lecitamente detenuti e ceduti, considerazioni già ordinariamente svolte da codesti U.T.G. in occasione del rilascio delle licenze di importazione e successivo controllo dei depositi di stoccaggio. Si rammenta che l'inosservanza delle norme che, nel regolare le attività commerciali, sono poste a presidio dell'incolumità dei consumatori ed, in specie, dei minori, oltre ad essere oggetto di specifiche sanzioni di cui alle rispettive normative (tra cui il decreto Lvo 6 settembre 2005, n. 206) e di responsabilità civile, diviene oggetto di valutazione per proposte di sospensione o revoca della licenza commerciale.

Per la pronta individuazione dei prodotti "declassificati", si rappresenta che l'elencazione degli stessi è disponibile raggiungendo l'indirizzo [HTTP://10.249.8.203/POLAM/INDEX.PHP](http://10.249.8.203/POLAM/INDEX.PHP), selezionando la dicitura polizia amministrativa e sociale, scegliendo nel menù verticale "pubblicazioni" la voce "declassificati". Al medesimo menù, scegliendo la voce "Ce del tipo", è possibile visualizzare tutti gli esplosivi marcati Ce del tipo ad uso civile ed i nuovi artifici pirotecnici ad uso divertimento provvisti della marcatura "Ce del tipo" che possono essere immessi nel territorio di questo stato.



Ministero dell'Interno

PUNTO B) PRODOTTI DI IV E V CATEGORIA.

Come chiarito nelle circolari n. 557/P.A.S.16024.XV.H.MASS(53) del 21 novembre 2006 e n. 557/P.A.S.945.XV.H.MASS(53) dell'8 marzo 2008, si rammenta la necessità di una corretta etichettatura al fine di garantire non solo l'effettiva possibilità di controllo dei carichi di deposito, ma la stessa tracciabilità dei prodotti pirici all'atto dell'immissione sul mercato nonché di prevenire i fenomeni di proliferazione della loro circolazione illecita. Nella misura in cui gli artifici pirotecnici siano destinati al consumatore non professionale, inoltre, essi debbono essere conformi ai requisiti richiesti per la sicurezza generale dei prodotti. In merito, si richiama particolare attenzione sulla lettera f) dell'art. 6 del decreto l.vo 6 settembre 2005, n. 206 per quanto concerne le indicazioni, che devono accompagnare il prodotto, relative alle istruzioni, alle precauzioni ed alla destinazione d'uso, nonché alle altre disposizioni, ove applicabili, del medesimo decreto.

Per entrare in possesso degli artifici di IV e V categoria – gruppo “C”, inoltre, è necessario che, esibiti i titoli ed i documenti necessari, il venditore ne annoti compiutamente gli estremi sul registro di carico e scarico ex art. 55 T.U.L.P.S., nelle modalità di cui all'art. 108 del relativo Regolamento. Occorrerà, altresì, la denuncia da parte dell'acquirente ai sensi dell'art. 38 del Testo Unico Leggi di P.S..

PUNTO C) CONTROLLO DEGLI ESERCIZI DI MINUTA VENDITA MUNITI DI LICENZA DI P.S. E PRESSO AREE PUBBLICHE (AMBULANTI).

Gli artifici pirotecnici di IV e V categoria – gruppo “C” possono essere venduti ai privati esclusivamente presso gli esercizi di minuta vendita di prodotti pirotecnici muniti di apposita licenza di polizia e di registro di carico e scarico, sul quale devono essere riportate, oltre alle generalità complete degli acquirenti, anche tutte le altre indicazioni di cui all'art.



Ministero dell'Interno

108, comma 1 del Regolamento T.U.L.P.S. (R.D. 6 maggio 1940, n. 635). Ciò, fatte salve le deroghe previste dal regime "transitorio", come specificate nella richiamata circolare 557/PAS/E/20335/XV.H.MASS(77)BIS del 23.11.2011. Si deve ricordare, inoltre, che degli artifici di IV e V categoria - gruppo "C" è sempre vietata la vendita ambulante. E', invece, consentita la vendita, da parte di ambulanti in possesso della relativa licenza commerciale, dei soli prodotti pirotecnici appartenenti alla V categoria - gruppo "D" ed "E" per i quali, in generale, non occorre licenza di p.s. per la detenzione e la vendita fino al quantitativo massimo di kg 25 netti di manufatti della V categoria - gruppo "D" e kg 10 netti di manufatti della V categoria - gruppo "E" (art. 98 Reg. T.U.L.P.S.). Al riguardo, occorre tuttavia precisare che, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 97 del Reg. T.U.L.P.S., per il trasporto di un quantitativo di manufatti appartenenti alla V categoria - gruppo "D" superiore a kg 5, è necessario munirsi della relativa licenza di polizia.

PUNTO D) MATERIALI OGGETTO DI SEQUESTRO - CAUTELE E PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

Si rammenta che gli eventuali artifici comunque sequestrati dovranno essere affidati in giudiziale custodia, secondo criteri cautelativi, anche per le connesse esigenze del maneggio e del trasporto, esclusivamente ai titolari di locali, civili o militari, autorizzati al deposito di manufatti esplodenti di IV e V categoria, nei limiti qualitativi e quantitativi previsti dalle relative licenze. Ulteriori speciali cautele, con riguardo alla loro maggiore pericolosità oggettiva, saranno poste per i prodotti non riconosciuti. Particolare cura dovrà essere posta nell'evidenziare alla competente autorità giudiziaria l'esigenza, a tutela della sicurezza ed utilizzabilità commerciale dei depositi nella disponibilità del custode giudiziale, di procedere, nei tempi più ristretti consentiti dalle esigenze giudiziali e comunque non oltre la data di scadenza del prodotto, se indicata in etichetta, alla destinazione definitiva della massa degli artifici sequestrati (che, ove si tratti di materiali illecitamente prodotti, detenuti o commercializzati, è sempre la distruzione controllata in contesti autorizzati allo smaltimento di esplodenti e mediante forni o altre



Ministero dell'Interno

metodologie, conformi alle normative ambientali), mantenendo, per le esigenze probatorie, gli esami e le perizie, i campioni che saranno ritenuti necessari deve essere comunque evitata, per evidenti ragioni di sicurezza, la conservazione di elevati quantitativi di prodotti sequestrati all'interno delle strutture delle forze di polizia che non possiedano i requisiti propri dei depositi sopra menzionati.

PUNTO E) NORMATIVA COMUNITARIA, MARCATURE E CATEGORIE. Tenuto conto di quanto precedentemente esposto, i prodotti pirotecnici non, dicesi non, debbono necessariamente riportare la marcatura CE. I soli pirotecnici lecitamente introdotti nel territorio dello stato provvisti della marcatura CE sono individuabili all'indirizzo indicato al precedente punto A).

PUNTO F) MODALITA' E TERMINI RACCOLTA DATI. FUNZIONARIO RESPONSABILE E SUPPORTO OPERATIVO. Per uniformare la raccolta di dati potrà essere fornito alle forze di polizia operanti sul territorio lo schema che, per ciascuna serie di dati concernenti le operazioni di polizia ed i sequestri, è ricavabile dalla maschera dell'applicazione informatica denominata R.I.S.E.C., con tutti i relativi campi. Si ricorda, infine, che entro e non oltre la data del 15 dicembre dovrà essere inserito, a cura di ciascuna Questura, sul portale della polizia amministrativa e sociale, alla voce "funzionario di turno" (al menù della raccolta dati R.I.S.E.C.), il nominativo, nonché i relativi recapiti telefonici, del funzionario responsabile del nucleo che sarà incaricato della raccolta, trattazione ed analisi dei dati e che, dalla data indicata e fino alla mattina del 1 gennaio 2012, sarà riferimento sia per le forze di polizia territoriali sia per il corrispondente nucleo di trattazione ed analisi dei dati, costituito presso l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale di questo Dipartimento. A tale nucleo il funzionario potrà rivolgersi per ogni supporto e chiarimento, anche di natura tecnico-operativa. Si prega di dare quanto prima assicurazione della ricezione della presente, potendo a tal fine le Questure limitarsi a



Ministero dell'Interno

vistare la casella appositamente predisposta all'interno della sezione
"funzionario di turno" di cui sopra.

PER IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA
SICUREZZA

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
PORZIO

DC

557/P.A.S.

tel 47967